

Codice A1502A

D.D. 25 febbraio 2016, n. 118

**CIG in deroga - Gestione 2015 - Decreto Interministeriale n. 83473/2014 e Addendum del 14/10/2015 all'Accordo Quadro regionale del 12/9/2014 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale per le domande presentate in deroga ai criteri standard, in base all'articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148/2015 - Tranche n. 77A-2015.**

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga che subentrano alla previgente normativa regionale;
- l’Accordo sottoscritto fra la Regione e le parti sociali in data 12 settembre 2014, a valere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, che recepisce le disposizioni contenute in detto Decreto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 sopra citato fino al 31 dicembre 2015, secondo gli orientamenti operativi delineati nell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014;
- la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, relativa ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, in attuazione del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 sopra citato;
- le risorse assegnate alla Regione Piemonte per l’annualità 2015 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell’8 luglio 2015, pari a Euro 37.477.687;
- l’articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) in cui si precisa che “*per l’anno 2015 le Regioni ... possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione e mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite ...*” e si precisa che gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;

- l'Addendum del 14 ottobre 2015 all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, con cui si definiscono le modalità di gestione del 5% delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015, prevedendo, nel caso della CIG in deroga, di concedere l'integrazione salariale alle seguenti casistiche, per la parte eccedente i 151 giorni di richiesta nel 2015, limite massimo di richiesta previsto per tale annualità:
  - domande presentate da Cooperative Sociali in esecuzione di appalti "storici" nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado;
  - domande presentate da aziende in CIGS riferite ad apprendisti che non possono essere inclusi nella procedura di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 2 del DLgs n. 148/2015
- Il Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015 con cui sono state individuate le risorse utilizzabili dalle varie Regioni ai fini dell'esercizio della deroga prevista dall'art. 44, comma 6 del DLgs n. 148/2015, che per il Piemonte ammontano a Euro 1.873.884;
- Il Messaggio INPS n. 54 dell'11 gennaio 2016, con cui si definiscono le modalità di gestione e di monitoraggio delle autorizzazioni regionali concesse ai sensi dell'art. 44, comma 6 del DLgs n. 148/2015;
- la normativa generale sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, contenuta nel già citato Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## CONSIDERATO

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che "*le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione*";
- che l'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 stabilisce che i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo con inizio nell'anno 2015 della durata massima di tre mesi, con possibili proroghe o nuove domande, da chiudersi comunque entro il 31 dicembre 2015 ed entro un limite di richiesta complessiva pari a cinque mesi nell'annualità, pari a 151 giorni, come prima richiamato;
- che, visti i risultati positivi finora conseguiti, si intende proseguire con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull'applicativo gestionale *on-line* della Regione, sistema avviato sperimentalmente nel 2013 che consente di massimizzare l'erogazione dei fondi disponibili coprendo il maggior numero possibile di domande;
- che le domande sono organizzate in *tranches* omogenee, da trasmettere all'INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 prima citata e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, al rispetto dei criteri di gestione della deroga del 5% sulle risorse disponibili previsti dall'Addendum del 14 ottobre 2015 prima citato, al ricevimento della marca da bollo e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale richiesto;

- che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, e l'applicazione dei controlli sulle domande pervenute previsti dalle procedure informatiche dell'Istituto, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati interna, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;
- che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata agli accertamenti svolti da parte dell'INPS, che dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata nella misura del 5% dello stanziamento approvato con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015, con le risorse individuate dal Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, pari a Euro 1.873.884;
- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti sulla base delle disposizioni contenute nel Messaggio INPS n. 54 dell'11 gennaio 2016, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all'attività formativa concordata senza un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall'articolo 4, comma 40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 44 della Legge 92/2012;
- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

## VISTE

- le due domande di CIG in deroga pervenute rientranti nelle fattispecie sopra indicate, riferite a periodi di integrazione salariale che eccedono il limite dei 151 giorni, la prima, individuata dal protocollo n. 42895, presentata da una Cooperativa Sociale che gestisce un appalto scolastico, la seconda, individuata dal protocollo n. 45134, da un'impresa in CIGS con apprendisti che non possono essere coperti dalla CIG straordinaria;

si ritiene di poter procedere all'autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, riportando gli elementi identificativi delle due domande sopracitate nell'Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;

- che la versione cartacea delle domande è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;
- che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;
- che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'Allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 77A-2015, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a due domande di CIG in deroga che ricadono nella riserva del 5% prevista dall'art. 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, sulla base dei criteri approvati con l'Addendum del 15 ottobre 2015 all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nell'elenco allegato;
- di disporre che le due domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando, la quota del 5% delle risorse stanziata con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015, individuata dal Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, come in premessa specificato;
- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze, sia la verifica sul fatto che i dati a consuntivo trasmessi con la modulistica SR41 non superino il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale, in relazione alle indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 54 dell'11 gennaio 2016;
- di demandare al Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale  
Dott. Gianfranco BORDONE